



DIPARTIMENTO TERRITORIALE

DIREZIONE EDILIZIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - PREMESSA.....	3
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 5 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO	5
Art. 6 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	5
Art. 7 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	6
Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CAMBIO GESTIONE	6
Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 10 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO	7
Art. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA - CONTROLLI PERIODICI	7
Art. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA - PRONTO INTERVENTO	10
Art. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	12
Art. 14 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI.....	12
Art. 15 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO	13
Art. 16 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA.....	13
Art. 17 - RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELIL FORNITORE	13
Art. 18 - ONERI A CARICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA	14
Art. 19 - NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	14
Art. 20 - NORME DI SICUREZZA	15
Art. 21 – CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	15
Art. 22 – RISERVATEZZA	15
Art. 23 - GARANZIA SUGLI INTERVENTI	16
Art. 24 – CONTROLLI	16
Art. 25 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
Art. 26 – PENALI	16
Art. 27 – DANNI	17
Art. 28 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	17
Art. 29 - CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO	18
Art. 30 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	18
Art. 31 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA	18
Art. 32 – COMUNICAZIONI	19
Art. 33 – REVISIONE DEI PREZZI	19
Art. 34 - SPESE DEL CONTRATTO	19
Art. 35 - COMPETENZA GIUDIZIARIA.....	19

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che la ditta vincitrice, di seguito denominata "Fornitore", deve rispettare nella conduzione del servizio in appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio ANNUALE di assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze.

Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti gli impianti elevatori e di quant'altro risulti necessario dalla normativa in materia.

Gli impianti oggetto del servizio, di cui al presente Capitolato sono costituiti da ascensori, monta persone, montacarichi ed altri impianti assimilabili a questi ultimi come montascale per disabili (o servoscala) elencati nell'Allegato 1-Elenco degli impianti al presente Capitolato.

La Città metropolitana si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione sia in aumento che in diminuzione al numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di dismissione delle apparecchiature, secondo quanto descritto al successivo art. 6 "Variazione delle prestazioni dell'appalto".

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nei successivi articoli, o di volta in volta impartite dalla Città metropolitana:

1) Manutenzione Ordinaria Preventiva (programmata) comprendente:

Servizio di controllo periodico

Servizio di assistenza ai tecnici

2) Manutenzione Ordinaria Correttiva (non programmata) comprendente:

Servizio di reperibilità

Servizio di pronto intervento

3) Manutenzione Straordinaria

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il Fornitore è soggetta all'osservanza e al rispetto delle norme del presente Capitolato e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia di impianti elevatori o comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con esso pertinenza.

Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D.M. 23 luglio 2009 - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE";

- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - "Direttiva Ascensori";

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - "Direttiva Macchine";

- norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";

- norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";

- norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici";

- norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";

- norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti";
- norma UNI EN 13015 - "Manutenzione degli ascensori e scale mobili";
- norma UNI EN 81-80 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci";
- norma UNI EN 81.70 - "accessibilità per disabili";
- D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;
- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e ISPESL;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. Il Fornitore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Per gli impianti servoscala inclusi nel Contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata alla Città metropolitana.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto.

La Città metropolitana si riserva inoltre la facoltà di recedere in ogni momento in caso di sopravvenute esigenze di

interesse pubblico, comunque con preavviso di almeno un mese trasmesso a mezzo lettera raccomandate a.r. o PEC.
È vietato il rinnovo tacito del Contratto. In ogni caso alla scadenza il Fornitore, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Città metropolitana non avrà provveduto alla stipula di un nuovo Contratto.

Art. 5 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto pubblico di servizi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
L'ammontare del presente appalto è costituito dalla quota fissa annuale necessaria per il servizio di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva di cui all'art. 2 punti 1) e 2) come da seguente tabella

a) Importo canone annuo conduzione e manutenzione ordinaria soggetto a ribasso	€ 96.065,00
b) Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.625,00
c) Importo a base d'asta = a)+b)	€ 99.690,00

L'appalto è conferito "a corpo". Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'importo del canone annuo di cui al precedente punto a), al quale andranno aggiunti gli oneri di sicurezza di cui al punto b) per determinare l'importo contrattuale netto. Non sono ammesse offerte in rialzo.

La Città metropolitana di Firenze si riserva inoltre il diritto di affidare al Fornitore eventuali interventi di manutenzione straordinaria per un importo massimo di € 90.000,00 oltre IVA, che dovranno essere valutati secondo il Prezzario DEI Nazionale ultima edizione, scontati della percentuale indicata dal Fornitore in sede di offerta.

L'importo dei lavori di manutenzione straordinaria è puramente indicativo e calcolato dalla Città metropolitana sulla base delle attuali previsioni.

La stipula del contratto di servizio non è fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana nei confronti del Fornitore per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria e non è impegnativo in ordine all'affidamento di detti interventi per l'importo indicato al Fornitore, che niente potrà reclamare in merito; detto importo potrà variare in meno secondo le esigenze della Città metropolitana stessa e a suo insindacabile giudizio.

Fanno parte del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. Il presente Capitolato Speciale
2. L'elenco degli immobili di cui all'allegato A
3. Il DUVRI
4. Il Prezzario DEI ultima edizione

Art. 6 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

Nel corso del Contratto, la Città metropolitana ha la possibilità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori, inserendo o togliendo uno o più apparecchi dall'elenco di quelli in manutenzione, in base alle necessità che dovessero sopraggiungere nel periodo della durata dell'appalto.

In questo caso si procederà quindi al ricalcolo del canone annuo complessivo, in relazione all'aumento o alla diminuzione del numero degli impianti.

Nel caso la Città metropolitana ritenga, in qualsiasi momento, di escludere qualcuno degli impianti dall'elenco di quelli nel Contratto di manutenzione, per ragioni legate alla dismissione o alla sospensione temporanea, il canone relativo allo specifico impianto verrà corrisposto per i soli mesi in cui l'impianto è stato attivo, ed esso non sarà più dovuto dal mese successivo a quello del fermo dell'impianto.

Il canone spettante per l'impianto eliminato o sospeso sarà, per ogni mese di funzionamento, pari a 1/12 del corrispondente canone annuo.

Nel caso di installazione e messa in esercizio di nuovi impianti elevatori, è comunque facoltà della Città metropolitana assegnare o meno al Fornitore la manutenzione di tali nuove apparecchiature.

Sarà richiesto al Fornitore di presentare una proposta di canone di manutenzione annuale per il nuovo impianto, da intendersi comprensivo di tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione.

Sarà a discrezione della Città metropolitana accettare o meno il canone proposto, o pattuirne uno diverso.

Nell'eventualità si raggiunga un accordo, si procederà alla formalizzazione mediante sottoscrizione di Contratto integrativo.

Il canone spettante per il nuovo impianto verrà corrisposto a partire dal mese successivo a quello della consegna e sarà, per ogni mese, pari a 1/12 del relativo canone annuo pattuito.

Art. 7 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data della determina di affidamento. E' facoltà della Città metropolitana consegnare il servizio stesso anche in pendenza della stipula contrattuale una volta che lo stesso sia stato aggiudicato definitivamente.

Il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione degli impianti elevatori oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità, e redigere apposito verbale da trasmettere alla Città metropolitana. Qualora si evidenzino difetti o problemi oppure risultassero non funzionanti, ciò dovrà risultare nel predetto verbale.

Tale procedura dovrà essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo impianto, che dovesse verificarsi nel corso del Contratto.

Durante il suddetto sopralluogo il Fornitore dovrà inoltre appurare la conformità degli impianti a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, impianto per impianto, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per l'eliminazione della difformità stessa.

La Città metropolitana potrà valutare l'opportunità di instaurare una negoziazione ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate. A questo scopo il Fornitore potrà presentare un preventivo economico, diviso per ogni impianto, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformità riscontrate. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la Città metropolitana, ma sarà esclusivamente di ausilio a quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento degli impianti. Gli interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione straordinaria, potranno essere quindi affidati al Fornitore, anche parzialmente e/o in tempi diversi, esclusivamente ed a insindacabile giudizio della Città metropolitana previa autorizzazione scritta della stessa.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche qualora nel periodo della durata del Contratto entrasse in vigore una nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto.

Art. 8 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CAMBIO GESTIONE

Alla scadenza del Contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento, salvo particolari situazioni che dovranno risultare in apposito verbale di riconsegna impianti redatto a cura del Fornitore. Le parti per le quali sia intervenuta la sostituzione, alla riconsegna degli impianti dovranno essere in normali condizioni d'uso, tenuto conto del periodo di funzionamento e della messa in opera a nuovo.

In fase di rinnovo di gara d'appalto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far sì che l'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disagi o guasti inopportuni.

Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dal Fornitore, la Città metropolitana provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. Dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant'altro occorrente per far fronte agli interventi richiesti, anche in casi di contemporaneità di richiesta. All'atto della firma del Contratto il Fornitore dovrà comunicare, con nota scritta, quanto di seguito indicato:

- indirizzo della sede operativa dotata di una struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto, ubicata nel territorio provinciale tale da consentire gli interventi entro il tempo previsto;
- uno o più numeri telefonici e di fax, di reperibilità e pronto intervento attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento.

- Numeri telefonici collegati ad apposito Numero Verde attivato allo scopo, con onere a carico della Ditta;
- il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
- elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, come specificato al successivo art.21 "Norme relative al personale addetto all'attività".

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, eseguendo le attività necessarie secondo modalità, termini e condizioni ivi stabilite o comunicati dalla Città metropolitana.

Tutti gli interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dalla casa costruttrice e/o all'installatore. Dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato, patentato secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Fornitore deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione il Fornitore deve essere sempre in grado di avere la disponibilità dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.

Il Fornitore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori e si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Deve inoltre possedere ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio.

Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto mediante l'ausilio di officina mobile, salvo che ciò non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso la Città metropolitana autorizzerà il Fornitore ad asportare i meccanismi da riparare fissando il termine massimo di consegna.

Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del Contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per legge comunque necessarie, il Fornitore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana.

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti parte delle competenze del Fornitore, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali di eventuali impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo al Fornitore di render note tempestivamente alla Città metropolitana le anzidette esigenze, onde la stessa Città metropolitana possa disporre di conseguenza.

Art. 10 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei seguenti.

Il Fornitore dovrà svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva (servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e pianificata, con la periodicità necessaria concordata con la Città metropolitana, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità, e sicurezza degli impianti elevatori degli edifici interessati.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva dovrà essere garantito il servizio di reperibilità e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.

Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità, che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

Art. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA - CONTROLLI PERIODICI

Per "manutenzione ordinaria preventiva", si intende l'insieme degli interventi finalizzati ad assicurare la continua e completa efficienza, affidabilità e sicurezza degli impianti, volti a ridurre il normale degrado d'uso e diminuire la probabilità di guasto, mediante riparazione o sostituzione di elementi e parti di impianti deteriorati o usurati, e

l'effettuazione di un programma di controlli periodici a intervalli predeterminati.

Il servizio dovrà essere svolto attraverso visite di controllo con frequenza di almeno una visita al mese, durante le quali il Fornitore dovrà eseguire tutte le operazioni di controllo e manutenzione stabilite dal presente articolo e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'impianto, nonché le verifiche previste ai sensi del D.P.R. 162/99, con le periodicità ivi definite.

Il Fornitore, entro il primo mese di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare alla Città metropolitana un calendario dei controlli periodici per ogni impianto elevatore, specificando il tipo e la frequenza delle operazioni, in base alle prescrizioni del presente articolo. La Città metropolitana si riserva la possibilità di intervenire anche con specifiche indicazioni sui lavori da compiere e di presiedere alle operazioni sui singoli impianti, o di richiedere, per particolari esigenze, un anticipo o un posticipo delle operazioni programmate con un preavviso di almeno 15gg.

Il Fornitore dovrà poi comunicare alla Città metropolitana, con un anticipo di 15 gg., la data del singolo intervento, in modo che ella possa avvertire il personale degli ambienti di lavoro interessato.

In caso di impossibilità del Fornitore di rispettare il suddetto calendario, essa dovrà avvertire tempestivamente la Città metropolitana al fine di concordare una nuova data.

Durante le visite di controllo, da eseguirsi con le modalità riportate nel DUVRI, il Fornitore provvederà, a titolo indicativo e non esaustivo, a effettuare:

- un controllo generale dell'elevatore, stando in cabina per verificare il regolare funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e gli arresti, il funzionamento e la rumorosità delle porte interne ed esterne;
- un'ispezione di tutto l'equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina ferma ed in marcia;
- il controllo dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
- la verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
- il controllo dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi all'integrità conservativa degli impianti;
- la verifica nei vani corsa dello stato delle guide e dei bordiglioni, funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, carrucole di rinvio, cilindri e pistoni negli impianti oleodinamici;
- la verifica di possibile presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori ed eventuale loro prosciugamento;
- il controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
- la verifica nelle cabine delle bottoniere, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporta automatici, contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, l'integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa;
- la verifica dell'impianto di segnalazione sonora di allarme, del sistema di richiesta aiuto al centro assistenza, del combinatore GSM dove presente.

I sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:

a) Controlli Mensili

- grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti; funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- citofoni di cabina;
- impianti allarme;
- bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- adeguato livellamento al piano;
- relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;
- combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti;
- rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
- verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili

quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche, controllo velocità di apertura e chiusura delle porte; componenti per quadri di manovra: salvamotore magnetotermico, interruttori magnetotermici e differenziali, alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone, relè di qualsiasi tipo, teleruttori, gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D), trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti, valvola automatica manovra o luce, gruppo ritardatore, raddrizzatore di corrente, selettore elettrico di manovra; gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità argano, coppia vite senza fine-ruota elicoidale, bronzine, puleggia di trazione, cuscinetto reggispinta, gruppo freno, elettromagnete del freno, bobina dell'elettromagnete, ganasce del freno, ferodi, molle e tiranti freno, motore aprifreno, bronzine motore, motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento, controllo e rabbocco livello olio coppa dell'argano; apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano: linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme, ecc...), linea elettrica luce vano corsa, sistema citofonico, apparecchio telefonico di emergenza in cabina, pattini del contrappeso, serbatoio olio per ingrassaggio guide, serratura e controserratura, apertura e chiusura porte di piano, fissaggio pannelli porte di piano, bobina di sgancio esterna sottovetro, bottoniera di piano, ammortizzatore a molla sotto il contrappeso; apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina: tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall'interruttore generale al quadro di manovra, linee di forza motrice, linee freno, impianto di illuminazione, linee di terra, porta locale, cassetta porta-chiavi esterna;

- controllo delle funi di trazione e sollevamento, usure, fili rotti e attacchi; cabina: rivestimento cabina, ante cabina, maniglie porte, cerniere porte, fondo di cabina, tappeto o pavimento cabina, specchiature cabina (vetro, specchio o altro), elettromagnete con relativo pattino retrattile, bottoniera di cabina, operatore porte automatico completo di sospensione, fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica, pattini di scorrimento con relativi supporti, gruppo paracadute, illuminazione di emergenza, targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa; centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche: elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori, termostato olio, termostato resistenza scalda olio, guarnizione pistone, funi, olio centralina con relativo rabbocco, centralina ascensore, gruppo motore pompa, valvole varie, manometri, termostati, controllo perdite olio dei pistoni idraulici; dispositivo automatico ritorno al piano: dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza, batterie tampone, caricabatteria e centralina.

b) Controlli Trimestrali

- pulizia, lavaggio con idonei prodotti e lubrificazione dei binari di scorrimento delle porte di cabina e di piano, controllando che queste scorrano liberamente;
- pulizia dell'interno cabina, delle porte di cabina e delle soglie delle porte di cabina;
- pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro, sia internamente che esternamente.
- c) Controlli Semestrali
- simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto; verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici; verifica dei collettori elettrici;
- verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
- verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;
- verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione; ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso; basamenti ed opere murarie;
- verifica schemi, cartelli e dispositivi antinfortunistici;
- pulizia del tetto di cabina, della fossa, del locale macchina;
- pulizia, disinfestazione e igienizzazione della fossa ascensore e locale macchina.
- ogni altra verifica semestrale dell'impianto elevatore ai sensi dell' art. 15 del D.P.R. 162/99 eventualmente non già eseguita.

I servoscala andranno verificati a cadenza semestrale, eseguendo le seguenti operazioni:

- prove di funzionamento;
- controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali;
- prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e oliature ai vari componenti;
- verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi;
- segnaletica varia.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare autonomamente, in quanto compreso nel canone annuo, ogni intervento di riparazione e sostituzione riscontrato durante i controlli, forniture comprese quali: sostituzione di lampadine, di lampade di cabina, di tubi fluorescenti, delle segnalazioni luminose, dei fusibili e delle varie componenti soggetti a usura.

Dovrà essere riparato o sostituito ogni componente e materiale danneggiato o malfunzionante e quant'altro necessario al mantenimento della buona conservazione e alla garanzia della piena efficienza degli impianti di qualunque tipologia nelle sue caratteristiche funzionali e nel rispetto di tutti i vincoli di legge e normative vigenti.

Sono escluse unicamente le riparazioni o sostituzioni delle seguenti parti:

- cabina: pareti, tetto, pavimento, vetri, specchi;
- pannelli, telai, imbotti, soglie, pareti del vano di corsa;
- cilindri, pistoni, tubazioni e sostituzione olio di elevatori idraulici; dispositivi elettromeccanici per la manovra di emergenza; impianti citofoni di allarme e relative linee di alimentazioni;
- opere murarie in genere.

Al termine di ogni visita dovrà essere redatto in forma chiara e leggibile un "rapporto di visita", firmato dal tecnico manutentore, sottoscritto dal "Referente degli impianti elevatori" dell'immobile, e inviato alla Città metropolitana, allo scopo di attestare il regolare svolgimento delle visite di controllo. Nel rapporto di visita dovrà essere annotato:

- data e ora della visita;
- luogo (specifica edificio e indirizzo)
- dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
- nominativo del tecnico manutentore;
- operazioni effettuate;
- descrizione dettagliata eventuali interventi di manutenzione eseguiti e/o elementi sostituiti;
- eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie.

Tale rapporto dovrà essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull'apposito "registro di manutenzione", come descritto nel presente Capitolato.

Nel corso dei controlli obbligatori prescritti all'art. 15 del D.P.R. 162/99, per gli impianti ricadenti in tale normativa dovrà essere aggiornato anche il "libretto di impianto", con le indicazioni specificate del D.P.R. suddetto.

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire inoltre l'assistenza ai tecnici dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato delle verifiche ai sensi del D.P.R. 162/99, sia per quelle periodiche biennali che per quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con la presenza e l'eventuale opera di personale qualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le misurazioni richieste. Il Fornitore è quindi tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica per l'esecuzione della stessa. Tale servizio si intende compreso nella manutenzione ordinaria e pertanto integralmente remunerato con l'importo del canone annuo. Nel caso l'Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con prescrizioni, il Fornitore dovrà attivarsi per risolvere, a suo completo carico, le problematiche emerse entro i tempi stabiliti con la Città metropolitana, escluso gli adeguamenti a norma di legge che rientrano nella manutenzione straordinaria.

Se invece l'Ente Verificatore emetterà verbale con esito negativo e divieto all'uso dell'impianto, il Fornitore sarà soggetta, oltre al pagamento di una penale come prescritto nel relativo articolo del presente Capitolato, anche alla realizzazione dei lavori necessari all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento e al pagamento del corrispettivo dovuto all'Ente Verificatore per la relativa visita straordinaria. Ciò non verrà applicato nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dalla Città metropolitana ma di cui il Fornitore ha provveduto a presentare preventivo di spesa.

Tutte le suddette prestazioni si intendono comprese e pertanto integralmente remunerate con l'importo del canone annuo. Rimane escluso il solo corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato, che sarà a carico della Città metropolitana.

Durante lo svolgimento di qualsiasi intervento dovrà essere messo un cartello di "fuori servizio" che avvisi gli utenti della momentanea sospensione dell'impianto per manutenzione. Al termine della manutenzione, dovranno essere eseguite alcune corse verificando il corretto funzionamento dell'elevatore. Le condizioni di fermo e di ripristino in esercizio dovranno essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana

Art. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA - PRONTO INTERVENTO

Per "manutenzione ordinaria correttiva" si intende l'esecuzione di interventi su chiamata a guasto avvenuto, tramite il servizio di reperibilità con presidio telefonico permanente 24h, a seguito di qualsiasi malfunzionamento, interruzione, anomalia o guasto improvviso degli impianti elevatori, nonché per il soccorso di persone bloccate in cabina e ogni intervento atto al ripristino della corretta funzionalità degli impianti.

Dovrà essere garantito sia un numero telefonico con operatore permanente 24h su 24 per tutti i giorni della settimana compreso i giorni festivi, per la ricezione della richiesta di intervento, che la reperibilità dei propri tecnici in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto dovessero presentare o per verificare eventuali condizioni di irregolare funzionamento.

Il numero telefonico di pronto intervento, unitamente al nominativo del Fornitore, dovrà essere apposto in evidenza

su apposita targhetta su ogni impianto oggetto di manutenzione.

Le chiamate potranno essere inoltrate dalla Città metropolitana oppure direttamente dal "Referente degli impianti elevatori" dell'immobile; in questo caso, la chiamata dovrà essere inoltrata per conoscenza anche all'ufficio della Città metropolitana, per le verifiche e i controlli del caso.

La Città metropolitana provvederà ad inviare a mezzo fax/email un'apposita "scheda richiesta intervento", contenente tutte le indicazioni necessarie alla risoluzione della problematica, tipologia della richiesta di intervento, localizzazione, descrizione del problema, intervento richiesto e tempi di esecuzione.

Il pronto intervento è disciplinato secondo la gravità del guasto, e si distingue in 3 tipologie:

Tipo A: servizio di somma urgenza, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni, indice di gravità del guasto ALTO: il Fornitore dovrà intervenire ENTRO 1 ORA dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo subito in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti;

Tipo B: servizio di urgenza, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati, indice di gravità del guasto MEDIO: il Fornitore dovrà intervenire ENTRO 24 ORE dalla comunicazione;

Tipo C: servizio ordinario, individuato secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dalla Città metropolitana, indice di gravità del guasto BASSO: il Fornitore dovrà intervenire entro 48 ORE dalla comunicazione;

La Ditta Appaltatrice non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultino necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto, e dovrà provvedere autonomamente alla eliminazione di ogni anomalia o malfunzionamento. Qualora non provveda, il Fornitore sarà soggetto a penalità come previsto nel presente Capitolato.

Se gli interventi si configurassero come manutenzione straordinaria, essi sono soggetti a presentazione di preventivo, come prescritto nello specifico articolo. Anche se ricadenti nella manutenzione straordinaria, dietro richiesta esplicita della Città Metropolitana tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nei tempi previsti nella scheda di richiesta intervento.

In ogni caso in cui l'entità del guasto si rilevasse tale da non consentire il ripristino dell'impianto nei tempi indicati, il Fornitore potrà concordare e ottenere un tempo maggiore per l'esecuzione dell'intervento, facendo pervenire alla Città metropolitana comunicazione scritta nella quale dovranno essere riportate le motivazioni della mancata riparazione. Le motivazioni addotte dovranno essere ritenute valide dalla Città metropolitana a suo insindacabile giudizio, in caso contrario il Fornitore sarà passibile di penale.

Qualora fossero necessarie riparazioni da effettuarsi presso officine specializzate, i tempi di intervento verranno di volta in volta concordati con la Città metropolitana.

Alla conclusione delle operazioni di manutenzione il personale incaricato effettuerà una prova generale di funzionamento partendo da impianto fuori servizio (con verifica del tipo di segnalazione di questo stato) e continuando con la messa in esercizio, l'effettuazione di una o più manovre, la prova diretta di tutti i dispositivi di sicurezza.

Al termine di ogni intervento il tecnico incaricato dal Fornitore deve compilare in forma chiara e leggibile, analogamente alle visite di controllo, un "rapporto di manutenzione" riportante le seguenti informazioni:

data e ora dell'intervento;

- luogo (specifica edificio e indirizzo)
- dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
- numero progressivo dell'intervento riportato sulla scheda di richiesta intervento;
- nominativo del tecnico manutentore;
- causa del malfunzionamento, interruzione, anomalia o guasto improvviso;
- intervento di manutenzione effettuato con descrizione della prestazione o fornitura eseguita;
- eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie, ulteriori interventi occorrenti, ecc...

Il rapporto, firmato dal tecnico manutentore e sottoscritto dal "Referente degli impianti elevatori" dell'immobile come attestazione di regolare esecuzione, deve essere trasmesso alla Città metropolitana. Dovrà inoltre essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull'apposito "registro di manutenzione", come descritto nel presente Capitolato. Per gli impianti ricadenti nel D.P.R. 162/99, dovrà essere aggiornato anche il "libretto di impianto", trascrivendo le informazioni prescritte all'art.15 del D.P.R. suddetto.

La Città metropolitana potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto.

Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, la Città metropolitana notificherà le anomalie al Fornitore fissando i tempi concessi per la loro eliminazione, che dovrà provvedere a propria cura e spese.

In ogni caso in cui si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attività, la Città metropolitana avrà la facoltà di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che il Fornitore possa pretendere speciali compensi. Il tempo di sospensione sarà conteggiato per definire l'eventuale proroga rispetto ai tempi indicati.

Art. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per “manutenzione straordinaria”, si intende l’esecuzione di lavori, richiesti esplicitamente dalla Città metropolitana, non riconducibili alla manutenzione ordinaria, per la modifica, l’adattamento, l’aggiornamento funzionale ed estetico migliorativo, nonché per l’adeguamento e la messa a norma degli impianti elevatori a seguito di disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso del Contratto.

Le attività di manutenzione straordinaria dovranno in ogni caso essere effettuate solo su autorizzazione scritta della Città metropolitana a seguito di presentazione di preventivo di spesa.

Rientra inoltre nella manutenzione straordinaria ogni altro intervento di riparazione di anomalie di funzionamento o danneggiamenti non imputabili agli impianti stessi ed allo svolgimento della loro corretta manutenzione periodica, ma a cause esterne involontarie o volontarie come, ad esempio, fenomeni naturali imprevedibili, anomalie delle caratteristiche della corrente elettrica, atti vandalici, manomissioni, errato utilizzo da parte degli utenti, ecc....

La Ditta Appaltatrice avrà inoltre la facoltà di proporre alla Città metropolitana, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti elevatori derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, secondo le prescrizioni del presente articolo.

Non saranno considerati a carico della Città metropolitana l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria la cui causa sia da imputarsi al Fornitore per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite “non a regola d’arte” sugli impianti.

In generale la Ditta Appaltatrice si deve rendere disponibile a realizzare qualsiasi tipo di lavoro riguardante la straordinaria manutenzione degli impianti in questione, compresi gli eventuali ampliamenti o nuovi impianti, con le modalità di cui al presente articolo. In questi ultimi casi saranno inoltre a carico del Fornitore gli eventuali oneri di progettazione ed il rilascio delle eventuali relative certificazioni finali, mentre sarà a carico Città metropolitana la direzione dei lavori e collaudo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, sia quelli richiesti direttamente dalla Città metropolitana sia quelli necessari a seguito di controlli periodici, intervento su chiamata per guasto o semplice segnalazione, potranno essere eseguiti dal Fornitore esclusivamente dietro presentazione di un preventivo di spesa. I preventivi degli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere redatti a cura e spese del Fornitore in base al prezzario DEI ultima edizione, depurato dello sconto offerto dal Fornitore in fase di gara.

Nella eventualità che si debba procedere alla determinazione di un nuovo prezzo mediante analisi, come stabilito dal comma 1 lettera c) dell’art. 163 DPR 207/2010, questo verrà determinato prendendo il prezzo dell’ultimo listino vigente dei vari materiali, applicando lo sconto medio installatore dichiarato dalla casa produttrice, aumentando tale cifra del 26,5 % comprensivo di spese generali ed utili di impresa; a tale prezzo verrà infine sommata la quantità di manodopera ai prezzi presenti nel bollettino ufficiale. Sul nuovo prezzo così determinato sarà applicato il ribasso contrattuale offerto.

I preventivi dovranno essere emessi, salvo casi eccezionali, entro due giorni dalla richiesta effettuata dalla Città Metropolitana. In caso di nuovi prezzi l’elaborazione dell’analisi del prezzo è a carico del Fornitore, senza onere alcuno per la Città Metropolitana.

Non saranno accettati preventivi recanti voci a corpo non dettagliati nello specifico. Ogni preventivo dovrà successivamente essere approvato a cura della Città metropolitana. I relativi lavori saranno quindi realizzati dalla Ditta Appaltatrice, secondo le condizioni del Capitolato.

La Città metropolitana si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rivolgersi ad altri operatori economici, nel caso in cui, eseguita una comparazione tra i prezzi offerti dal Fornitore e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale, senza che quest’ultima possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.

In questo caso il Fornitore con la propria organizzazione dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell’intervento straordinario. Il Fornitore non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti da ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell’impianto; sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

La Città metropolitana provvederà ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria in base alle reali necessità e comunque a suo insindacabile giudizio. Essa quindi non assume nessun impegno di affidare al Fornitore lavori di manutenzione straordinaria, di cui all’importo massimo stimato in € 90.000,00 oltre IVA, che si rendessero necessari durante la validità temporale del Contratto, anche se corredati da preventivo di spesa, come già disciplinato dall’art. 5.

Art. 14 - TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

Il Fornitore dovrà condurre il servizio riducendo al minimo i casi di fermo impianto e ogni altra causa di malfunzionamento che riduca l’utilizzo degli impianti da parte degli utenti, ed eseguendo nei tempi stabiliti gli interventi previsti e/o richiesti.

L'esecuzione dei controlli periodici deve avvenire perentoriamente entro le scadenze previste dalla normativa vigente e dal calendario degli interventi descritto nei precedenti articoli.

Le prestazioni relative alla risoluzione di un guasto con riparazione delle parti devono essere eseguite entro 48 ore dalla comunicazione del guasto, comunicato tramite fax/email dalla Città Metropolitana;

Le prestazioni relative alla risoluzione di un guasto con sostituzione delle parti devono essere eseguite entro 72 ore dall'accettazione del preventivo di manutenzione straordinaria, comunicato tramite fax al Fornitore; Qualora gli interventi non siano eseguiti tempestivamente, correttamente e nei tempi previsti, il Fornitore è tenuto al pagamento delle penali previste nel presente Capitolato.

Art. 15 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO

I materiali e le apparecchiature che il Fornitore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche se non esplicitamente menzionata, e completi delle certificazioni necessarie. In ogni caso essi dovranno essere di qualità controllata e garantita, nuovi, originali e omologati, di prima scelta, esenti da difetti e imperfezioni, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione e riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione. Salvo diverse disposizioni della Città metropolitana, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca e modello di quelli in essere, o del tipo consigliato dalle case costruttrici.

Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, il Fornitore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Città metropolitana affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Città metropolitana, la quale potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico del Fornitore.

Sono a carico del Fornitore le attrezzature necessarie, quali scale, sostegni di servizio e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili di lavoro normali e speciali di uso individuale o collettivo, le idonee apparecchiature e strumentazioni portatili di controllo e di registrazione dei dati e quant'altro necessario per eseguire le operazioni di controllo periodico degli impianti, ricerca dei guasti e di manutenzione.

Art. 16 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro devono essere smaltiti, sia per manutenzione ordinaria che straordinaria, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese del Fornitore, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento presso impianti specializzati ed autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. Questo ancorchè lo smaltimento dei materiali non sia espressamente citato nell'eventuale preventivo approvato. A tale riguardo il Fornitore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento. In caso di materiali recuperabili, restano a carico del Fornitore tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dalla Città metropolitana.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE

L'attività di manutenzione è svolta dal Fornitore sotto la propria responsabilità e con utilizzo di mezzi propri e di personale idoneo ad essa facenti capo. E' da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa del Fornitore, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere e prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, senza pertanto esigere ulteriori compensi.

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato, si intendono compresi nel prezzo del servizio, e quindi a totale ed esclusivo carico del Fornitore gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, delle norme tecniche UNI e CEI e delle prescrizioni, istruzioni

e/o raccomandazioni delle competenti autorità nazionali e locali vigenti o che eventualmente dovessero intervenire fino alla scadenza del Contratto, con particolare riferimento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, nonché alle disposizioni dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico ed in generale a tutelare l'ambiente;

- comunicare, prima della stipula del Contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; il Fornitore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Città metropolitana, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- le spese inerenti gli atti relativi all'appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta, presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA).

Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico del Fornitore le responsabilità ed i conseguenti oneri derivanti dalla conduzione del servizio, di seguito elencati:

- possedere i requisiti per gli impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lettera "F" (impianti di sollevamento di persone o di cose);

- possedere attrezzature e strumentazione di controllo adeguate;

- conformarsi alle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici;

- assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento;

- svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quelle svolte dagli utilizzatori dell'edificio, arrecando il minimo disturbo o intralcio possibile, anche se ciò comporti l'esecuzione delle prestazioni per gradi, limitate ad alcuni ambienti e/o con sospensione durante alcune ore della giornata, od obbligando il personale del Fornitore a percorsi più lunghi e disagiati, secondo le indicazioni che saranno emanate dalla Città metropolitana;

- mantenere sui luoghi di svolgimento dei lavori un comportamento organizzato da parte del personale dell'impresa, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'ente committente, di chiedere l'allontanamento di quel personale incongruente alle disposizioni impartite.

Il Fornitore è in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti e delle singole apparecchiature ed è tenuto a garantire la permanenza della qualità e delle caratteristiche funzionali, nel pieno rispetto di tutti i vincoli di legge, regolamenti, norme e simili.

Qualora la Città metropolitana rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, o inidoneità degli interventi e prestazioni, potrà richiedere al Fornitore di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli un termine perentorio. Il Fornitore non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Art. 18 - ONERI A CARICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

La Città metropolitana consentirà il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione permettendo, per quanto di competenza, l'accesso ai locali in cui sono installati gli impianti elevatori oggetto dell'appalto. Sarà a carico della Città metropolitana la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio, che potrà essere prelevata dal Fornitore dai punti di erogazione che saranno indicati, curandone la conservazione d'uso, adeguandosi al tipo di prese e utilizzando macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220V monofase).

La Città metropolitana provvederà inoltre al pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Art. 19 - NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Il personale impiegato dal Fornitore per l'esecuzione del servizio, dovrà essere addestrato e aggiornato, in possesso del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti e di ogni altro requisito necessario per legge (normativa ascensori e/o impiantistica).

Dovrà inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che la Città metropolitana è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Fornitore è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovrà provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento del servizio.

Il Fornitore all'atto della firma del Contratto dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o

tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.

Il Fornitore dovrà munire a sua cura e spese tutto il personale addetto al servizio di apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo abbigliamento da lavoro; il Fornitore, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a giudizio della Città metropolitana.

La Città metropolitana avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse osservato.

Art. 20 - NORME DI SICUREZZA

Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il Fornitore sarà tenuto ad elaborare un Piano Operativo di Sicurezza e ad osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel DUVRI allegato al Contratto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento, redatto a cura della Città metropolitana e allegato al bando di gara del presente appalto, potrà essere oggetto di modifiche da parte del Fornitore prima della stipula del Contratto.

Art. 21 – CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del Contratto di manutenzione è conservata presso la Città metropolitana, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

È a carico del Fornitore verificare, alla consegna degli impianti, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge da conservare presso l'impianto con particolare riferimento al libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Nei casi dove risulti mancante, il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti. Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia.

Il Fornitore dovrà aver cura dell'aggiornamento costante e della corretta tenuta del libretto di impianto ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 162/99, oltre che degli schemi tecnici e disegni relativi ai macchinari. Copia del libretto aggiornato dovrà essere consegnata ogni anno presso la Città metropolitana, dove verrà conservata unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi.

Il Fornitore deve verificare inoltre che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste.

Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni incomplete, inesatte o difformi da quanto previsto dalla norma, il Fornitore dovrà provvedere, entro il mese successivo alla verifica, alla fornitura e installazione di nuove targhe complete dei dati aggiornati, completi e corretti.

Il Fornitore avrà inoltre l'obbligo di redigere a sua cura e spese un registro di manutenzione, distinto per ogni impianto elevatore, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. E' accettato anche un registro costituito dall'insieme dei singoli rapporti di visita e di controllo, come descritti nel presente Capitolato.

Tale registro dovrà essere conservato nel locale macchina dell'impianto; per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina, esso sarà conservato dal "referente degli impianti elevatori" in luogo concordato con la Città metropolitana (segreteria, bidellerie o altro luogo idoneo).

Art. 22 – RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dal Fornitore saranno di proprietà della Città metropolitana.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta

esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla Città metropolitana assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare assicura di:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta della Città metropolitana.
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza della Città metropolitana di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

Analogamente la Città metropolitana si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti del Fornitore.

Le parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto della D.Lgs. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 23 - GARANZIA SUGLI INTERVENTI

I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).

Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, il Fornitore avrà l'obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

Art. 24 – CONTROLLI

Durante il corso dell'appalto la Città metropolitana si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale, attraverso proprio personale o terzi allo scopo delegati.

Tali controlli non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

Art. 25 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto inerenti il canone annuo di manutenzione ordinaria, potrà essere emessa dal Fornitore a conclusione dei controlli a periodicità semestrale compiuti su tutti gli impianti, per un importo pari alla somma di metà canone annuo di ogni impianto, esclusi gli impianti aggiunti o eliminati nel periodo, per i quali sarà calcolato l'importo in base ai mesi di effettivo funzionamento. Contestualmente verranno liquidati gli importi relativi agli oneri della sicurezza, in percentuale pari al 50% degli oneri stessi.

In merito alla manutenzione straordinaria, la fatturazione dovrà essere separata da quella della manutenzione ordinaria, ed emessa con periodicità trimestrale, o comunque concordata di volta in volta con la Città metropolitana, esclusivamente a conclusione dei lavori.

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte della Città metropolitana o relativa a interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 26 – PENALI

Il Fornitore dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto della Città metropolitana. Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o alla Città metropolitana stessa.

In caso di ritardi nell'esecuzione di singoli interventi non urgenti (ordinaria e straordinaria) previsti o richiesti la penale sarà pari a € 25,00 (euro venticinque) per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente Capitolato.

Per ritardi o rifiuti di intervento urgente o di somma urgenza, verrà applicata una penale di € 200 (euro duecento). Al secondo inadempimento di questo tipo tale penale raddoppierà a € 400 (euro quattrocento) e al terzo triplicherà a € 600 (euro seicento). Al verificarsi del quarto inadempimento la Città metropolitana avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre una penale pari a € 600 (euro seicento) per ogni ritardo. Se l'intervento richiesto riguarda il ripristino di impianto bloccato con passeggeri a bordo ed esso non viene effettuato nei tempi richiesti, il Fornitore è passibile di una penale di € 400 (euro quattrocento). Nell'eventualità di mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici, verrà applicata una sanzione consistente in € 100 (euro cento) per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata assistenza all'Ente verificatore durante le visite periodiche sarà applicata una penale di € 500 (euro cinquecento) per ogni impianto.

Se in occasione della verifica periodica l'Ente verificatore emettesse un verbale con esito negativo e divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata al Fornitore una penale di € 100 (euro cento) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Capitolato.

Qualora su un impianto si verificasse un numero di guasti da comportare il fermo macchina per più di sei volte nel corso di ogni bimestre, ferme restando le altre penalità, il Fornitore sarà passibile di una penalità di € 50 (euro cinquanta) per ogni blocco verificatosi.

Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del registro di manutenzione verrà applicata una penale a carico del Fornitore di € 50 (euro cinquanta), e di € 200 (euro duecento) per il libretto di impianto. Resta, inoltre, ferma la facoltà della Città metropolitana di agire e procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% del rispettivo intervento ordinario o nel caso di penali su più lavori la somma complessiva sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del Contratto secondo le modalità previste all'art 136 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del tecnico responsabile del servizio, si potrà procedere alla risoluzione del Contratto, secondo le modalità previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con la Città metropolitana.

Art. 27 – DANNI

Il Fornitore sarà ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante l'esecuzione delle attività, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi altra causa, alle persone ed alle cose appartenenti alla Città metropolitana.

I danni derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti elevatori saranno a totale carico del Fornitore e non costituiranno cumulo con le penalità eventualmente da applicare.

Gli eventuali danni dei quali la Ditta Appaltatrice dovrà rispondere saranno stimati dalla Città metropolitana e recuperati deducendo i relativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa del Fornitore nel più breve tempo possibile.

Dei danni cagionati a terze persone, risponde direttamente ed esclusivamente il Fornitore. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Restano a carico del Fornitore i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 28 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Si considerano cause di forza maggiore quegli eventi che sfuggano alla volontà ed effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali il Fornitore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarle.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è tenuta a darne comunicazione alla Città metropolitana indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

I danni subiti dal Fornitore che esso ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Città metropolitana entro cinque giorni dalla data dell'avvenimento, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione del servizio in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Città metropolitana.

Art. 29 - CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO

La cessione del presente appalto non potrà avvenire in nessun caso.

E' consentito il subappalto, purché dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, nei limiti di legge e previo consenso della Città metropolitana appaltante, per l'esecuzione di Servizi specifici a ditte specializzate, rimanendo però sempre il Fornitore responsabile verso la Città metropolitana stessa.

Art. 30 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Città metropolitana si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1671 c.c., art. 109 del D.Lgs.50/2016: in questo caso sarà dovuto al Fornitore il compenso per quanto regolarmente ed effettivamente eseguito fino a quel momento ed il 10% dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

La Città metropolitana potrà dichiarare la risoluzione del Contratto quando le attività del servizio non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili alla Ditta stessa se, in seguito a formale diffida, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività contrattuali, oppure quando comportamenti del Fornitore concretino grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori. Anche in caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'appaltatore o di uno o più soci della ditta in caso di società, la Città metropolitana può dichiarare senz'altro sciolto il Contratto, qualora a giudizio insindacabile della stessa, gli eredi non diano affidamento per una regolare prosecuzione del servizio.

La Città metropolitana si riserva altresì il diritto di risolvere il Contratto in danno del Fornitore al verificarsi dei seguenti eventi:

- o inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- o abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- o penalità maturate superiori al 10% dell'importo contrattuale;

In caso di risoluzione anticipata su richiesta o per colpa del Fornitore, sarà corrisposto soltanto l'importo maturato fino a quel momento in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite. E' fatta salva la possibilità per la Città metropolitana di procedere alla richiesta dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute per affidare lo stesso servizio, ai sensi art. 109 e segg. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questo, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla Città metropolitana a mezzo fax/email seguito da raccomandata/PEC, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 31 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Al Fornitore è richiesta una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante per mancato o inesatto adempimento del contratto.

Il Fornitore avrà l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assunto della manutenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi per colpa inerente e

conseguente alla manutenzione degli impianti.

La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione, per tutta la durata del Contratto, per un importo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila) per danni agli impianti, e per un massimale di almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per responsabilità civile, ed avere efficacia per tutta la durata del Contratto.

La Città metropolitana si riserva di richiedere al Fornitore copia della "polizza assicurativa" e successivamente copie autenticate delle ricevute dei premi versati alle scadenze periodiche, al fine di verificarne la validità.

In ogni caso il Fornitore resterà l'unica responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalla polizza o che dovessero essere coperti solo in parte.

Art. 32 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione del Fornitore alla Città metropolitana deve pervenire in forma scritta alla Città Metropolitana di Firenze, ubicata in via Cavour, 1 – 50129 FIRENZE e all'indirizzo mail che verrà comunicato successivamente alla Ditta stessa.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato alla Città metropolitana nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Il Fornitore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Le comunicazioni della Città metropolitana al Fornitore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono o e-mail. Eventuali osservazioni che il Fornitore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto alla Città metropolitana, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Città metropolitana comunicherà al Fornitore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Alla firma del Contratto il Fornitore dovrà nominare un rappresentante, a cui la Città metropolitana farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all'appalto.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare durante il corso del Contratto, le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 33 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto di durata annuale non è ammessa la revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dalla L.208/2015.

Art. 34 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese quelle relative alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono a totale carico del Fornitore.

Art. 35 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardanti il presente appalto, sarà di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.